Nota informativa n. 50 del 7/12/2020

Ristori quater: quali novità

Il Decreto - Legge 30 novembre 2020, n. 157, comunemente noto come "Ristori quater" introduce alcune novità di interesse per gli enti associativi.

1) La proroga dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2020 (art. 2).

Si tratta dei versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020 e relativa a:

- le ritenute alla fonte per lavoro dipendente e assimilato e le ritenute relative alle addizionali regionali e comunali operate in qualità di sostituti d'imposta;

- i versamenti relativi all'IVA;

- i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

Si segnala che non risultano prorogati i versamenti delle ritenute per prestazioni di lavoro autonomo.

I versamenti prorogati potranno essere effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, in un'unica soluzione il 16/03/2021 oppure in un massimo di quattro rate mensili di pari importo a partire dalla medesima data. Non è previsto il rimborso di quanto già versato.

Potranno accedere al beneficio tutte le associazioni le cui attività siano state sospese (es: le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto; le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso) mentre le associazioni operanti in altri ambiti potranno beneficiare della proroga solo se titolari di P.IVA e a condizione che i ricavi o compensi non siano superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 30/11/2020 e che le stesse abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi commerciali di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

2) Niente versamento del secondo acconto IMU 2020.

Con il Decreto Ristori quater (art. 8) viene assicurata l'agevolazione a tutti i soggetti passivi dell'imposta, quindi non solo ai proprietari ma anche ai titolari di diritti reali come il diritto di superficie, a condizione che il titolare svolga come attività principale una di quelle ricomprese nell'Allegato 1 del D.L. 137/2020 e che tali attività siano realizzate all'interno dell'immobile soggetto ad IMU.

3) Proroghe adempimenti e versamenti

Il provvedimento prevede

1. la proroga del termine di trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi e Irap in scadenza lo scorso 30/11/2020 per società ed enti associativi con esercizio solare. Il nuovo termine di trasmissione è stato fissato al 10/12/2020. La presente proroga si applica a tutte le associazioni titolari o meno di P.IVA (art. 3);

2. la proroga (art. 1) del versamento secondi acconti d'imposta (Ires e Irap) per tutte le società e gli enti associativi titolari di P.IVA con esercizio coincidente con l'anno solare al 10/12/2020. La scadenza originale di tali versamenti era fissata al 30/11/2020. Questo slittamento dei termini vale per tutti i contribuenti alla sola condizione che abbiano sede nel territorio nazionale. Dall'altro canto però al comma 3, sempre per i contribuenti titolari di P.IVA, il provvedimento prevede la possibilità di far slittare i medesimi acconti d'imposta fino al 31/04/2021, subordinando tale possibilità al rispetto di determinate condizioni:

- avere nell'esercizio 2019 volumi di ricavi commerciali inferiori a 50 milioni di euro;
- aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (quindi dell'attività commerciale) di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Infine, il Decreto prevede, comma 4, che la proroga dei versamenti al 31/04/2021 si applichi senza il rispetto delle condizioni relative al volume di fatturato dell'esercizio 2019 e al calo dello stesso nel primo semestre 2020 agli enti associativi titolari di P.IVA i cui codici attività siano ricompresi tra quelli elencati nell'Allegato 1 del D.L. Ristori e che abbiano sede nelle regioni individuate come "zona rossa" dall'ordinanza del Ministero della Salute del 26/11/2020.

4) I ristori per i lavoratori

Il provvedimento (artt. 9 – 13) disciplina l'erogazione di indennità, quali quelle

a) per i collaboratori sportivi,
b) per i lavoratori stagionali/intermittenti/occasionali,
c) relative alla cassa integrazione

a) Indennità di 800 euro per i collaboratori sportivi relativamente al mese di dicembre.

I beneficiari sono sempre gli stessi, ossia persone che abbiano un rapporto di collaborazione con

- il CONI,
- il Comitato Italiano Paralimpico (CIP),
- le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP),
- le società e associazioni sportive dilettantistiche

che sia disciplinato dall'articolo 67, comma 1, lettera m), del Testo unico delle imposte sui redditi, a condizione che i collaboratori, a causa del COVID, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Ai fini dell'erogazione delle indennità si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.

L'indennità non viene tassata e non fa cumulo con i compensi percepiti ai fini del calcolo del plafond dei 10.000 euro.

Rimangono le classiche preclusioni per chi percepisce altro reddito da lavoro e reddito di cittadinanza/reddito di emergenza e chi percepisce le indennità COVID per altre tipologie di collaborazione o pensione in genere con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità.

Per accedere bisogna distinguere chi ha già beneficiato nei mesi precedenti, che si vedrà accreditata l'indennità, da chi **non aveva presentato l'istanza** e che può farlo **tra il 2 ed il 7 dicembre** 2020 tramite la piattaforma informatica di Sport e Salute unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti di accesso.

Si ricorda che la procedura d'invio della domanda prevede tre fasi:

- la prenotazione: si invia un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero che sarà comunicato sul sito di Sport e Salute alle 19:00 di oggi, 2 dicembre 2020 (leggi qui l'informativa relativa alla privacy). Nell'SMS inviato per la prenotazione va inserito solo il Codice Fiscale senza spazi o testi aggiuntivi. Dopo aver inviato l'SMS, il richiedente riceverà un codice di prenotazione e l'indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma. Il sistema assicura che l'ordine di presentazione delle domande corrisponda all'ordine di ricevimento degli SMS.
- l'accreditamento: per accreditarsi alla piattaforma è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio Codice Fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell'invio dell'SMS al numero sopra indicato. Per accedere all'accreditamento l'utente può utilizzare il link ricevuto via SMS insieme al codice univoco di prenotazione o accedere alla piattaforma dall'homepage del sito di Sport e Salute;
- la compilazione e l'invio della domanda: subito dopo l'accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l'invio.

Per preparare la presentazione della domanda, Sport e Salute consiglia di:

- caricare sul proprio computer, tablet o telefono il pdf dei documenti che andranno allegati (documento identità, contratto di collaborazione o lettera di incarico o attestazione della società);
- avere a disposizione i propri dati essenziali, tra cui: Codice Fiscale, recapiti di posta elettronica e telefonici, residenza e IBAN per l'accredito della somma;
- disporre dei dati relativi alla propria collaborazione sportiva, tra cui: nominativo delle parti contraenti, decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione;
- conoscere l'ammontare complessivo dei compensi sportivi ricevuti nel periodo d'imposta 2019 da autocertificare (verificare le certificazioni uniche e le ricevute emesse!);

- accertarsi che il rapporto di collaborazione con riferimento al quale si intende presentare la domanda di indennità sia riconducibile alle collaborazioni sportive ex art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR e che sia pertanto sia stato stipulato con il CONI/CIP/Federazioni Sportive Nazionali, Federazioni sportive paralimpiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, oppure presso Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte nel registro CONI (per le opportune verifiche www.coni.it);
- verificare che sussistano tutti gli altri requisiti di legge richiesti (esempio: non avere diritto a percepire altro reddito da lavoro per il mese di dicembre 2020, non essere pensionato, non essere COCOCO iscritto alla gestione separata INPS, non essere percettore del Reddito di Cittadinanza, etc.);
- disporre del codice fiscale o della Partita Iva della Associazione/Società/Organismo Sportivo per cui si presta la collaborazione.

Per supportare i richiedenti Sport e Salute mette a disposizione:

1) il Call Center: 06.32722020, dedicato esclusivamente ai Collaboratori Sportivi che devono presentare domanda di indennità per la prima volta. Servizio attivo dalle 08:30 di giovedì 3 dicembre, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30;

2) un indirizzo mail collaboratorisportivi@sportesalute.eu, dedicato esclusivamente ai Collaboratori Sportivi che devono presentare domanda di indennità per la prima volta.

b) ***Le indennità per gli stagionali, intermittenti e occasionali***

Accedono all'indennità una tantum di 1.000 euro i soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 15, comma 1, del DL 137/2020. Per un esame esaustivo si rinvia alla lettura in nota della disposizione in commento ma si evidenzia, per l'interesse proprio degli enti associativi, che i **collaboratori di natura autonoma occasionale** possono accedere a tale indennità solo in presenza delle seguenti condizioni:

- non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto devono essere stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del Codice civile e devono aver versato contributi previdenziali alla Gestione separata INPS per il valore di almeno un contributo mensile (si tratta pertanto di persone che abbiano superato nel 2019 o nel 2020 l'importo di 5.000 euro da collaborazioni di natura autonoma occasionale);

- non devono avere un contratto in essere al 30 novembre 2020;

- non devono essere titolari

a) di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b) titolari di pensione.

Per quanto concerne i lavoratori soggetti all'ex ENPALS è riconosciuta una indennità di 1000 euro a condizione che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1/1/2019 al 30/11/2020, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, purché non siano titolari di pensione nè di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal

contratto intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti all'ex ENPALS con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1/1/2019 al 30/11/2020, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

La domanda si presenta all'INPS entro il 15 dicembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dall'INPS.

Le risorse stanziate sono pari a 466,5 milioni di euro per l'anno 2020.

c) Misure in materia di integrazione salariale

Via libera alla fruizione delle settimane previste dal Decreto Agosto anche per i lavoratori assunti dopo il 13 luglio e in forza al 9 novembre 2020, data di entrata in vigore del Decreto Ristori bis.

Il provvedimento inoltre introduce novità rispetto

- al Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, che viene rifinanziato (art. 10);

- a misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione (art. 12).